

**CONVENZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ATTIVITA' MEDICO FISIATRA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO POTENZIAMENTO CURE DOMICILIARI**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9 (Codice Fiscale 91009910927), nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

La Dr.ssa LOI Romina, di seguito denominato professionista, nata ad Orroli il 16/08/1972 e residente in Cagliari nella Via Dante, 65, C.F.: LOI RMN 72M56 G122 Z.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Commissario Straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale per lo svolgimento di attività professionale di medico fisiatra nell'ambito del progetto potenziamento delle cure domiciliari in atto presso la Asl di Sanluri, alla Dr.ssa Loi Romina, medico chirurgo iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Cagliari con il n. 9112 dal 24.02.2009 ed in possesso di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa.

Il professionista svolgerà la attività di cui alla presente convenzione di incarico libero professionale concordando con il Direttore del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistema Informativo l'impegno professionale necessario per il raggiungimento degli obiettivi progettuali di cui alla Deliberazione aziendale n. 514 del 03.08.2015, da ultimo rettificata con delibera 142 del 16/03/2016.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2

Il professionista garantirà lo svolgimento dell'incarico professionale di cui al presente atto garantendo una prestazione professionale commisurata alle esigenze assistenziali rappresentate dal Direttore del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistema Informativo concordando per l'effetto il numero di accessi settimanali, nonché la loro articolazione e durata.

Articolo 3

Per l'espletamento dell'incarico professionale di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il corrispettivo lordo onnicomprensivo di € 31.270,02 (euro trentunomiladuecentosettanta/02) al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere.

Il compenso di cui sopra sarà liquidato in ratei mensili a favore del Professionista su presentazione di

regolare fattura e previa relazione del Direttore del Servizio Sviluppo Organizzativo e Sistema Informativo attestante il regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il termine il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il professionista s'impegna ad emettere fattura con modalità elettronica al momento dell'entrata in vigore anche per gli enti del SSN dell'obbligo di pagamento previa emissione di fattura elettronica.

Articolo 4

L'incarico decorrente dalla data di effettiva stipulazione tra le parti avrà effetto per mesi 6 (sei) naturali e consecutivi con esclusione del tacito rinnovo.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Il recesso anticipato da parte del professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Articolo 5

Il professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che, in relazione all'incarico di cui al presente accordo, non intercorrono cause di incompatibilità/inconferibilità, anche con riguardo al D.lgs 39/2013, con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità/inconferibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 6

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 7

Il professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90 è tenuto a mantenere il

segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 8

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 9

Il professionista, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs 33/2013 autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, compresi gli obblighi di comunicazione e pubblicità previsti in ordine alla conclusione di collaborazioni esterne.

Articolo 10

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n.11 articoli.

Sanluri, li _____

Il Professionista
Dr.ssa Loi Romina

Il Commissario Straordinario Asl n° 6 di Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua